



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE PRIMA CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

pronunziando nel procedimento n. 2695/2017 R.G.A.C.

TRA

[redacted] giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.
Filomena IERVOLINO, nel cui studio è elett.te dom.ta;

RICORRENTE

E

[redacted], rapp.ti e difesi, giusta procura in calce della memoria
di costituzione, dagli [redacted], con elezione di
domicilio nello studio di quest'ultimo;

RESISTENTI

I.N.P.S. (Direzione Provinciale di Benevento);

CHIAMATO IN CAUSA non costituito

PUBBLICO MINISTERO;

CHIAMATO IN CAUSA non costituito

CHIAMATO IN CAUSA non costituito

ha emesso il seguente

DECRETO

visto l'art. 316 bis c.c.;

considerato, quale inquadramento giuridico della materia, che «L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli così come il diritto agli alimenti ex art. 433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.» (Cass. civ., Sez. I, 30.9.2010, n. 20509);

ritenuto, allora, che l'intervento, suppletivo, degli ascendenti, quando ne ricorrano i presupposti, investe tanto quelli del ramo paterno, quanto quelli del ramo materno, tutti obbligati in pari grado (*«tale obbligo sussiste a carico di tutti gli ascendenti dello stesso grado (e, quindi nella specie, sia a carico dei nonni paterni, sia di quelli materni), proprio perché - come è stato già rilevato -, l'obbligo posto dall'art. 148 a carico degli ascendenti non risponde affatto ad una logica di tipo fideiussorio delle obbligazioni incombenti ai congiunti dello stesso sangue, bensì al ben diverso principio della tutela dei minori (principio cardine di tutto il nostro diritto di famiglia) quando al loro mantenimento non possano provvedervi (in tutto o in parte) i genitori, ma possano provvedervi gli ascendenti.*

Ciò posto, l'analogia con la disciplina della ripartizione degli oneri tra coniugi rispetto al mantenimento dei figli comporta che, come ad esso sono tenuti entrambi i coniugi, così al medesimo - ove ne sussistano i presupposti - siano tenuti tutti e quattro i nonni (e, più in generale, tutti gli ascendenti di pari grado), sempre secondo il medesimo criterio di ripartizione basato sulla proporzione alle rispettive condizioni economiche proprie di ciascuna delle due coppie di nonni.»: così la motivazione di Cass. civ., Sez. I, 23.3.1995, n. 3402);

ritenuto che non sussista, tuttavia, un litisconsorzio necessario tra gli ascendenti dell'uno e dell'altro ramo, mancando un rapporto sostanziale o processuale inscindibile (esclude il litisconsorzio necessario, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. I, 10.1.2002, n. 251 - v. la pag. 15 della motivazione -);

considerato che non è vero che [redacted] *non ha vagliato anche la posizione dei propri genitori*» (pag. 2 della memoria dei resistenti): tale posizione è stata, invece, esaminata alla pag. 5 del ricorso, con persuasiva esclusione della possibilità di un contributo di rilievo, senza che i resistenti abbiano sollevato eccezioni o contestazioni specifiche, né richiesto attività istruttoria;

reputato che l'art. 316 *bis*, co. 2, c.c., legittimi, altresì, il genitore del figlio maggiorenne non autosufficiente (la norma parla di *«chiunque vi ha interesse»*): il quale è obbligato al mantenimento sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio medesimo, salva l'immeritevolezza (i resistenti non eccepiscono che i figli abbiano raggiunto l'autosufficienza: e, del resto, l'età di costoro e la comprovata frequenza di corsi di studio lo escludono);

precisato che, ove mai tale requisito fosse necessario, la coabitazione è documentata mediante lo stato di famiglia;

osservato che la ricorrente ammette di svolgere attività lavorativa saltuaria: e ciò, nella situazione economica attuale, sembra già il frutto di un impegno sufficiente, ove si consideri che [redacted] ha raggiunto, nel 2017, l'età di quarantaquattro anni e che ella è priva (mancano elementi in contrario, e la natura delle attività rese sembra confermarlo) di particolare qualificazione od istruzione;

ritenuto che una simile condizione escluda che la medesima ricorrente possa disporre di un reddito significativo: e, del resto, l'attestazione ISEE dimostra una situazione economica equivalente di appena euro 2.991,15. [redacted] né il contributo che può offrire l'attuale marito, alla luce del ricordato ammontare del reddito complessivo familiare, e dell'obbligo, incombente su costui, di provvedere al mantenimento del figlio [redacted] consistente;

osservato che il reddito complessivo mensile netto, da pensione, degli ascendenti paterni corrisponde ad euro 1.400,00, al quale va aggiunto un importo lordo di euro 250,00, derivante dal

canone di locazione dell'immobile già adibito a casa familiare della [REDACTED] quando coniugata col [REDACTED]

rilevato che le spese per esigenze di salute, invocate dai resistenti, non sono documentate: sono dimostrate le patologie, ma nessun esborso;

ritenuto che la somma richiesta, pari ad euro 400,00 mensili (con decorrenza dalla domanda e con la rivalutazione), dinanzi al descritto quadro complessivo, ed alle esigenze di figli maggiorenni, dediti agli studi, appaia congrua: somma complessiva da ripartirsi tra [REDACTED] in considerazione della differenza del reddito rispettivamente percepito, in misura di euro 250,00, a carico del primo, e di euro 150,00, a carico della seconda;

osservato che [REDACTED] ha chiesto esplicitamente che del pagamento vengano onerati l'ente erogatore delle pensioni, così come il conduttore: il che appare giustificato, alla luce della resistenza mostrata dai resistenti rispetto al dovere contributivo;

precisato, tuttavia, che, [REDACTED] il conduttore: più certo e soddisfacente è l'ordine nei confronti dell'I.N.P.S. (si aggiunga che, non trattandosi di pignoramento, non valgono gli eventuali limiti che la legge pone, quanto alla misura del pignoramento medesimo);

rilevato che il presente decreto è immediatamente esecutivo per legge (art. 316 *bis*, co. 3, c.c.);

precisato, quanto alle spese di lite, che esse seguono la soccombenza: ma, risultando parte istante ammessa al patrocinio a carico dello Stato, deve disporsi, ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, l'esecuzione del pagamento in favore dello Stato;

P.Q.M.

1. ordina a [REDACTED] ed a [REDACTED] di versare a [REDACTED] (nata ad [REDACTED] con decorrenza dal 15 Giugno 2017, l'importo mensile di euro 400,00 complessivi, di cui euro 250,00 a carico di [REDACTED] ed euro 150,00 a carico di [REDACTED], oltre della successiva rivalutazione monetaria, al tasso ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai;
2. dispone che, in luogo delle menzionate parti, l'I.N.P.S. – Sede di Benevento versi direttamente a [REDACTED], le somme mensili di cui al capo n. 1 del presente dispositivo, traendole, nelle misure specificate, da ciascuna delle pensioni mensilmente corrisposte a [REDACTED] ed a [REDACTED] secondo le scadenze di versamento delle stesse pensioni, mediante accredito sul c.c. che verrà indicato dalla [REDACTED] o tramite altro procedimento di legge;
3. condanna [REDACTED] in solido, a rifondere a [REDACTED] le spese di lite, [REDACTED] oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
4. ordina che il pagamento delle spese di lite, di cui al capo n. 3 del presente dispositivo, venga eseguito in favore dello Stato, cui [REDACTED] in solido, dovranno, altresì, rifondere le spese [REDACTED];



5. onera la parte ricorrente della notificazione del presente decreto agli interessati ed ai chiamati in causa (le sole parti private), i quali possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica;
6. manda per la comunicazione.

Benevento, li 28 Dicembre 2017

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28/12/17
Il Cancelliere
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giudipiera TUDISCO